

RIMBORSO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE IPASVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nelle scorse settimane sono pervenute al Collegio Ipasvi di Trento alcune richieste di certificazione dell'avvenuto pagamento della Tassa di iscrizione all'Albo professionale tenuto dallo scrivente Collegio.

Tali richieste sostengono la possibilità di chiedere il rimborso della tassa di iscrizione all'Amministrazione di appartenenza, dopo che la Corte di Cassazione con la sentenza 7776 del 16 aprile 2015 ha previsto che quando sussista il vincolo di esclusività, il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, sia a carico dell'ente.

Questi avvocati, secondo la legge 247/12 sulla "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" sono iscritti in un elenco speciale INPS (e comunque agli uffici legali specifici di enti pubblici) annesso all'Albo, svolgono l'attività nell'esclusivo interesse dell'Ente, che è tenuto a rimborsare il professionista qualora abbia anticipato il pagamento della quota.

La Federazione Nazionale IPASVI, dopo aver sentito il Ministero della Salute, in quanto organo vigilante, ha inviato una circolare ai vertici dei Collegi provinciali specificando come i principi giuridici contenuti nella sentenza siano vincolanti solo per la professione di avvocato.

I Collegi Ipasvi non hanno un "elenco speciale" per i dipendenti pubblici, né questo dato è obbligatoriamente registrato all'atto dell'iscrizione, quindi, il dettato della sentenza non sembra estensibile alla categoria.

E' evidente che l'enunciazione di un principio da parte della Cassazione, rappresenta una base per richiedere il riconoscimento dello stesso diritto da parte dei professionisti iscritti agli albi che svolgano la professione in modo esclusivo presso un ente come gli infermieri, dipendenti pubblici a tempo pieno.

A seguito dell'enunciazione della Cassazione, alcune sigle sindacali hanno contattato gli infermieri inviando una informativa e la modulistica per richiedere il rimborso della tassa di iscrizione.

Ci preme dare ai nostri iscritti indicazioni specifiche rispetto all'ammontare possibile del rimborso fissato dalla sentenza negli ultimi dieci anni, ricordando l'ammontare della quota di iscrizione al Collegio Ipasvi di Trento nell'ultimo decennio riportato nella tabella sottostante:

ANNI DI RIFERIMENTO	AMMONTARE QUOTA ISCRIZIONE PAGATA
DAL 2005 AL 2006	50 euro annui
DAL 2007 AL 2015	80 euro annui

Vengono riportati i valori delle quote pagate dagli iscritti negli ultimi dieci anni poiché la sentenza parla in tali termini temporali. Si ricorda comunque che il termine di prescrizione è di 5 anni ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile.

Di conseguenza ogni iscritto, qualora lo ritenga opportuno, potrà dichiarare di essere in regola con i pagamenti al Collegio e fare autonomamente i dovuti calcoli di quanto corrisposto.

La Presidente
dott.ssa Luisa Zappini

